



Legge Delega, un regalo ai trafficanti di rifiuti

È un panorama a dir poco allarmante quello che si prospetta per l'Italia dopo la richiesta di Matteoli per una "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione ambientale". Una Delega che svuota il Parlamento della sua funzione legislativa. Il Governo, infatti, assistito da una commissione di 24 esperti scelti *ad hoc*, avrà così modo di semplificare tutto il quadro normativo ambientale degli ultimi due decenni. Col pretesto della semplificazione, si stravolge l'intero sistema di tutela dell'ambiente e del paesaggio, dalla gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati alla tutela di aria, acqua e suolo; dalla gestione delle aree protette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, annullando in questa maniera anni di faticose e complesse riforme.

Se il Parlamento deciderà di approvare il disegno di legge Delega, **i rottami ferrosi e non ferrosi nonché altri scarti di lavorazioni industriali e quelli di lavorazioni artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo destinati ad attività siderurgiche e metallurgiche sarebbero definibili come materie prime secondarie** e quindi non sarebbero più sottoposti al regime dei rifiuti. Di conseguenza diventerebbe impossibile ogni forma di controllo della movimentazione di queste sostanze, considerate rifiuto nel resto della Unione europea, le quali fino ad oggi sono state sottoposte nel nostro paese ad obblighi di documentazione (registro di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto).

Ad aggravare ulteriormente la situazione è il **riconoscimento come materie prime secondarie anche dei rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero** e, *dulcis in fundo*, **l'istituzione di una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese a cui si potrebbero iscrivere quelle di Paesi europei ed extraeuropei** che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi. L'iscrizione, inoltre, potrebbe essere effettuata dalla compagnia estera mediante una semplice comunicazione all'Albo corredata da una attestazione di conformità rilasciata, però, dalla autorità competente nel paese di appartenenza della azienda.

Una *deregulation* che comporterebbe la movimentazione senza alcun controllo di materiale ferroso e non ferroso e che potrebbe facilitare l'introduzione nel nostro paese di materiale contaminato anche da sostanze radioattive.

Questo contrasta con il principio enunciato nell'art 3 del disegno di legge Delega, dove si dice di *"semplificare e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne più efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento"*

Altro aspetto preoccupante della legge Delega è **l'esclusione del combustibile derivato dai rifiuti (cdr¹) dalla normativa quadro sui rifiuti** (decreto Ronchi). Ciò comporterebbe una deregolamentazione della produzione, dell'impiego e della destinazione finale del cdr, il cui utilizzo, fortemente criticato dagli ambientalisti, era già stato favorito dalle "procedure semplificate"³ presenti nello stesso decreto Ronchi.

La trasformazione dei consorzi obbligatori, destinati alla raccolta differenziata, al riciclo ed al recupero dei rifiuti di imballaggi, in consorzi volontari è un'altra "sconcertante" novità prevista dalla legge Delega. La transizione dal regime di obbligatorietà a quello di volontarietà potrebbe determinare un disincentivo alla raccolta differenziata e soprattutto al riciclo dei rifiuti, con ovvie ripercussioni sul sistema di gestione integrata dei rifiuti.

Quello che è già stato fatto.....

L'erosione dell'assetto normativo nel settore dei rifiuti non è circoscritto solo alla legge Delega. Lo scorso luglio, infatti, un decreto legge² emanato con procedura di urgenza ha stravolto la **definizione di rifiuto**.

La nuova definizione, che contrasta con quella stabilita dalle direttive europee, diventa un concetto arbitrario basato su una valutazione soggettiva di cosa debba intendersi scarto e limita l'ambito di applicazione della normativa.

In base a questa disposizione vengono sottratti gran parte dei rifiuti recuperabili dalla normativa di settore, pregiudicando l'efficacia, e quindi la trasposizione, delle direttive europee in Italia.

Secondo la Commissione europea, *"in base alla disposizione italiana in oggetto, vari tipi di rifiuti elencatiimballaggi metallici,.....metalli ferrosi e non ferrosi provenienti dai veicoli fuori uso, ferro, acciaio, metalli misti provenienti da operazioni di costruzione e demolizione, metalli ferrosi prodotti da operazioni di trattamento dei rifiuti, da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metalli..... o dal trattamento meccanico dei rifiuti....., non sarebbero da considerarsi rifiuti e non ricadrebbero nell'ambito delle disposizioni di trasposizione della direttiva. Analogamente, imballaggi di carta e cartone, la carta ed il cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiutio raccolti in maniera differenziata dai rifiuti urbani e riutilizzati come materia prima per la produzione di cartone riciclato, non sarebbero da considerarsi rifiuti. Lo stesso può dirsi di altro tipo, quali vetro, plastiche, rifiuti industriali di vario tipo, o persino combustibile derivato dai rifiuti..... che viene riutilizzato in processi produttivi"*.

La Commissione europea ha deciso di aprire una procedura di infrazione nei confronti del governo italiano ritenendo che non è possibile escludere dalla normativa quei rifiuti che possono essere riutilizzati in un ciclo produttivo o di consumo. In base alla Corte europea né il successivo impiego di una sostanza o di un oggetto, né tantomeno il loro impatto ambientale, possono modificare la definizione di "rifiuto".

1. cdr (combustibile derivato dai rifiuti) = materiale ottenuto dalla selezione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi attraverso una serie di trattamenti, quali triturazione, essiccamento, addensamento della frazione secca combustibile dei rifiuti (soprattutto plastica), che rimane una volta rimossa la materia organica come gli scarti alimentari.

2. Art.14 DL 138 dell'8 luglio 2002, trasformato in Legge 178 dell'8 agosto 2002.

3. Attraverso le procedure, infatti, non è necessario attendere l'autorizzazione della Regione per produrre ed incenerire il cdr ma è lecito avviare le attività in questione attraverso una semplice comunicazione alla Provincia competente.

Questo nuovo indirizzo sul problema rifiuti rispecchia le convinzioni personali del Ministro Matteoli più volte espresse in varie occasioni con dichiarazioni sconcertanti. A seguito della presentazione del Rapporto Rifiuti 2002 ha dichiarato:

"La crescita della raccolta differenziata è ancora al di sotto delle aspettative - ha detto Matteoli - e in molti casi i materiali diligentemente raccolti e separati dai cittadini finiscono in discarica. Questo significa prendere in giro gli italiani e anche affrontare costi inutili. Il dato del 72% dei rifiuti in discarica è insopportabile per il nostro Paese - ha aggiunto - quindi bisogna spingere per la costruzione di termovalorizzatori, impianti di ultima generazione a bassa emissione. Il problema è superare le resistenze anche dei cittadini. Ma se la politica decide deve poi procedere su questa strada".

Ed aggiunge....

"Il decreto Ronchi - dice - ha il merito di avere per la prima volta messo mano alla questione dei rifiuti dettando norme organiche. Ma dopo cinque anni va cambiato e smontato in alcune parti. Molto è stato già cambiato in questo ultimo anno e mezzo. Bisogna seguire la strada della termovalorizzazione e smettere di prendere in giro i cittadini. E' vero che la raccolta differenziata è in crescita - spiega - ma a tutt'oggi il 70% dei nostri rifiuti finisce in discarica, dunque la differenziata è una presa in giro per i cittadini e un costo inutile".

E proprio quello che è stato cambiato in questo anno e mezzo sta smontando quei minimi passi che, seppur insufficienti, faticosamente tentavano di promuovere una gestione integrata del rifiuto valorizzando la raccolta differenziata.

La Legge del 23 marzo 2001 n. 93, recante "Disposizioni in campo ambientale" ha apportato alcune modifiche al decreto Ronchi, tra le quali la soppressione nella definizione di raccolta differenziata della finalità per la quale essa viene effettuata ovvero riutilizzo, riciclaggio ed recupero di materia prima.

Un tempo per raccolta differenziata si intendeva: "la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima".

Oggi, grazie al provvedimento di legge sopra citato, per raccolta differenziata si intende solo: "la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee".

E' per questa ragione che Greenpeace dice no alla legge Delega e chiede al Ministro dell'ambiente Matteoli l'immediato ritiro del disegno di Legge Delega.

Nel 2000 la produzione di rifiuti in Italia è stata di poco inferiore ai 29 milioni di tonnellate, con un aumento rispetto al 1999 di 2,1 punti percentuali. Una percentuale che non accenna a calare: nel complesso, la produzione è aumentata, dal 1995 al 2000, del 12,2%, con un tasso di crescita medio annuo del 2,4%. Sempre nel 2000 la raccolta differenziata risulta pari al 14,4% della produzione totale, al di sotto degli obiettivi fissati dal decreto Ronchi (25% entro il 2001).